

# COMUNE DI SOLAROLO

## PROVINCIA DI RAVENNA

### RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE TARIFFE AGEVOLATE.

#### Art. 1

#### Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento si applica al fine della erogazione di prestazioni sociali agevolate relativamente alla disciplina per la definizione delle rette per l'asilo nido comunale nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni dalla normativa vigente.

Al fine della concessione delle tariffe agevolate si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

Pertanto in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concessi riduzioni sulle tariffe di frequenza all'asilo-nido.

#### Art. 2

#### Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede la riduzione della tariffa per la frequenza all'asilo nido comunale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

**La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:**

**a) il reddito;**

**b) il patrimonio.**

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

### **Art.3** **Definizione di reddito**

Il reddito del nucleo familiare è dato **dalla somma dei seguenti fattori:**

- a) **il reddito complessivo ai fini IRPEF** quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) **il reddito delle attività finanziarie**, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 4, lettera b);

Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae l'importo di £.2.500.000. Tale detrazione è elevata a £.3.500.000 qualora i componenti del nucleo stesso non posseggano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza..

### **Art. 4** **Definizione di patrimonio**

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

**a) Patrimonio immobiliare:**

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito.

**b) Patrimonio mobiliare:**

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae fino a concorrenza una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a £.50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a £.70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore.

## **Art.5 Costo dei servizi**

La tariffa da corrispondere per l'utilizzo del servizio di asilo nido è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione sulla base dei costi di gestione di ogni servizio, nelle modalità e nei termini previsti dall'art.6 del Regolamento di Gestione dell'Asilo Nido.

## **Art.6 Agevolazioni tariffarie**

Le agevolazioni tariffarie sono concesse sulla sola componente fissa della retta, escludendo pertanto la quota giornaliera che verrà in ogni caso pagata integralmente. Hanno diritto a usufruire delle agevolazioni tariffarie coloro che ne facciano richiesta e che si trovino nelle condizioni economiche determinate ai sensi degli artt.3-4-5 del presente regolamento.

A tal fine vengono individuate le seguenti soglie di reddito e relative agevolazioni, che potranno essere modificati annualmente entro il 31 ottobre con apposito atto della Giunta Comunale :

<b>fino a un reddito ISEE di £.8.999.999</b>	<b>quota forfettaria mensile di £.50.000</b>
<b>tra £.19.999.999 e £.8.999.999 di reddito ISEE</b>	<b>quota personalizzata</b>
<b>da £. 20.000.000 di reddito ISEE ed oltre</b>	<b>tariffa standard</b>
<b>condizioni particolarmente disagiate</b>	<b>esenzione</b>
<b>( da valutarsi in sede di commissione assistenza)</b>	

Le domande per ottenere il beneficio vanno presentate all'Ufficio Servizi alla Popolazione e dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15 secondo le indicazioni di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109 e successive modificazioni, e D.P.C.M. del 7-5-1999.

La relativa modulistica è a disposizione presso l'Ufficio Servizi alla Popolazione che curerà l'istruttoria della pratica per la verifica della sussistenza dei requisiti e tutti gli adempimenti conseguenti. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data della richiesta. La decorrenza dell'applicazione della tariffa agevolata è fissata dal mese di presentazione della domanda. L'accoglimento della richiesta e l'indicazione della tariffa da applicare per ogni singolo caso saranno definiti con apposito atto del Responsabile del servizio sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento.

Le domande di agevolazione tariffaria dovranno essere presentate di norma all'atto della richiesta di iscrizione all'asilo nido e comunque non oltre 30 giorni dalla data dell'inserimento. I redditi considerati sono quelli relativi all'anno precedente.

La sussistenza dei requisiti per la concessione della agevolazione sarà verificata annualmente entro il mese di ottobre. A tal fine l'interessato dovrà obbligatoriamente presentare idonea dichiarazione con l'indicazione delle eventuali variazioni nei parametri di reddito e familiari.

**Le dichiarazioni saranno oggetto di appositi controlli relativamente alla veridicità dei dati in esse contenuti ai sensi della vigente normativa e dell'apposito Regolamento comunale. E' pertanto facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'attivazione della Guardia di Finanza per i controlli relativi ai redditi e al patrimonio.**

**Art.7**  
**Utilizzo dei dati personali**

Qualunque informazione relativa alle persone di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e con le modalità previste dalla vigente normativa in tema di tutela della riservatezza e dei dati personali. I dati potranno essere comunicati per finalità istituzionali inerenti la specifica pratica ad altri Uffici e Commissioni Comunali e a Enti Pubblici diversi ( INPS-Ministero del Tesoro, AUSL) .

**Art.8**  
**Disposizione transitorie e finali**

Le disposizioni contenute negli artt.3 e 4 si applicano fino all'uscita dei decreti attuativi previsti dall'art.4 comma 6 del decreto legislativo 31.3.1998 n.109 così come modificato dall'art.4 del decreto legislativo n.130/2000, che permetteranno l'applicazione delle modifiche introdotte dal suddetto decreto legislativo n.130/2000 relativamente alla definizione dei criteri della situazione reddituale e patrimoniale.

**Art.9**  
**Decorrenza**

Le norme del presente regolamento si applicano a partire dal 1.1.2001

W15/ dericcometro nido

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE TARIFFE AGEVOLATE RETTE FREQUENZA ASILO NIDO.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Normativa-Precedenti-Motivo del provvedimento:**

- Decreto Lgs.31.3.1998 n.109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art.59, c.51, della L.27.12.1997 n.449.”
- Decreto Lgs. 3.5.2000 n.130 “ Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31.3.1998, n.109”
- D.P.C.M 7.5.1999 n.221 “ Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate “;
- D.P.C.M. 21.7.1999 n. 305 “ Regolamento concernente disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell’art.4 c.,5 del decreto legislativo 31.3.1998, n.109 “;
- DM.29.7.1999 “Approvazione dei modelli tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione e relative istruzioni e caratteristiche informatiche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31.3.1998, n.109”;
- Delibera C.C. n.31 del 7.4.1998 “ Approvazione Regolamento di gestione asilo-nido comunale”

La normativa citata in premessa ha lo scopo di introdurre criteri di equità nei confronti degli utenti dei servizi sociali o comunque di quei servizi che non sono destinati alla generalità dei cittadini e per i quali viene richiesta una tariffa che non copre il costo reale del servizio stesso e che costituiscono pertanto tariffe agevolate.

I decreti citati prevedono l’introduzione in via sperimentale di criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali agevolati, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti per tale agevolazione .

Gli Enti locali ,o comunque gli Enti erogatori dei servizi ,individuano pertanto, sulla base del costo dei servizi, un tariffa standard da corrispondere per il loro utilizzo. Nel caso in cui l’utente ritenga di non poter corrispondere la suddetta tariffa può richiedere una tariffa agevolata che dovrà risultare dall’applicazione delle norme previste dai citati decreti e dai regolamenti Comunali. Dovrà infatti in tal caso essere calcolato l’ISEE ( Indicatore della situazione economica equivalente ) del richiedente che consentirà di riparametrare la retta in modo personalizzato. Il calcolo dell’ISEE avviene tramite la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva indicante i redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare. Tale dichiarazione e relativa certificazione dell’ISEE potrà essere usata per la richiesta di qualsiasi prestazione sociale agevolata anche presso altri Enti.

Considerando che tale modalità di calcolo della contribuzione dell’utente dovrà essere entro il 2002, salvo diverse disposizioni, generalizzata a tutti i servizi sociali a domanda individuale, secondo criteri e modalità attuative definite dagli Enti interessati, si ritiene di iniziare la sperimentazione del cosiddetto riccometro nel servizio di asilo nido in occasione della revisione degli importi delle rette

per i quali si prevede un aumento nell'anno 2001. Si vuole in tal modo nel momento in cui si adeguano le rette agli aumentati costi di gestione, offrire comunque la possibilità a coloro che ne hanno i requisiti di accedere a delle tariffe agevolate secondo i principi di equità ispiratori delle norme citate. Si vuole inoltre sperimentare gli effetti dell'introduzione di tale normativa che incide notevolmente anche sulla formazione di bilanci comunali.

Le modalità del calcolo dell'ISEE e le relative fasce per esenzione, tariffa standard, e tariffa personalizzata, sono indicate nel regolamento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Tali fasce sono sperimentali e potranno essere aggiornate o modificate entro ottobre di ogni anno.

Consapevoli inoltre che il controllo sulle dichiarazioni costituisce elemento centrale per una corretta applicazione del ricometro, saranno attivati gli opportuni contatti con la Guardia di Finanza per le indagini di competenza.

### **DELIBERA**

- Approvare l'allegato "Regolamento per la concessione delle tariffe agevolate rette Asilo Nido" ( ALLEGATO A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- demandare al Responsabile del servizio l'adozione di tutte le misure gestionali atte a garantire la sua applicazione a partire dall' 1.1. 2001.

=====

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Tellarini D.ssa Consuela)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Caroli D.ssa Paola)

---

La presente deliberazione viene così sottoscritta.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Larosa Dott. Nicola)